

CMS Newsletter
13 Gennaio 2026

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2026

Parte I

(Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

INDICE

1. Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie – (Art. 1, commi 29-31)	2
2. Assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci, trasformazione agevolata ed estromissione di beni delle imprese individuali – (Art. 1, commi 35-41)	2
3. Revisione della disciplina relativa alla rateizzazione delle plusvalenze sui beni strumentali – (Art. 1, commi 42-43)	3
4. Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta – (Art. 1, commi 44-45)	3
5. Revisione della disciplina IRAP dei dividendi infra-UE e regolamentazione delle istanze di rimborso – (Art. 1, commi 46-50)	4
6. Revisione del regime di parziale esclusione dei dividendi e esenzione delle plusvalenze – (Art. 1, commi 51-55)	4
7. Revisione per gli intermediari finanziari del regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – (Art. 1, commi 56-58)	5
8. Deroga alla svalutazione dei titoli da parte dei soggetti OIC adopter – (Art. 1, commi da 65 a 67)	6
9. Contributo straordinario sulla riserva extra-profitti delle banche - (Art. 1, commi 68 - 73)	6
10. Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione – (Art. 1, commi 74-75)	7
11. Differimento della deduzione di alcune componenti negative – (Art. 1, commi 76-81)	7
12. Differimento dell'entrata in vigore della Plastic Tax e della Sugar Tax – (Art. 1, comma 125)	9
13. Nuovi limiti alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni – (Art. 1, comma 130)	9
14. Razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa – (Art. 1, commi 131 e 132)	10
15. Limiti alla deducibilità degli interessi passivi degli intermediari finanziari – (Art. 1, commi da 133 a 136)	11
16. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni – (Art. 1, comma 144)	11
17. Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi – (Art. 1, commi 427 - 436)	11
18. Crediti di imposta ZES unica e Zone Logistiche Semplificate – (Art. 1, commi 438 - 447)	13
19. Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica (Art. 1, commi 448 - 452)	13
20. Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0" – (Art. 1, comma 770)	14
21. Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica – (Art. 1, commi 925 - 926)	14

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025 - S.O. n. 42/L - è stata pubblicata la Legge 30.12.2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026, di seguito indicata come la "Legge" o anche la "Legge di Bilancio" o anche la "Manovra").

Con la presente Newsletter – suddivisa in due parti per agevolare la lettura - si intende offrire una panoramica delle principali novità di natura fiscale, con particolare riguardo in questa prima parte a quelle di maggiore interesse per le imprese.

Nella titolazione dei diversi paragrafi - e ove non diversamente specificato - si farà riferimento all'articolato normativo di cui si compone la Legge di Bilancio (in particolare, l'articolo 1 si compone di 973 commi).

La Legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2026 (salvo diverse decorrenze previste dalle specifiche disposizioni di legge).

1. Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie – (Art. 1, commi 29-31)

Ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1.1.2026, l'aliquota dell'imposta sulle transazioni finanziarie (anche nota come Tobin Tax)¹ è incrementata:

- dallo 0,2% allo 0,4% per i trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'art. 2346 c.c. emessi da soggetti residenti, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente², al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione³; e
- dallo 0,02% allo 0,04% per le "operazioni ad alta frequenza"⁴.

Resta invece invariata l'imposta dovuta in relazione alle operazioni su contratti derivati⁵.

1 Originariamente introdotta dalla L. n. 228/2012 e successivamente trasposta nel D.lgs. n. 174/2024 – c.d. Testo unico dei tributi erariali minori che entrerà in vigore a decorrere dal 01.01.2027.

2 Art. 1 co. 491 della L. n. 228/2012 e art. 42 del D.lgs. n. 174/2024.

3 Per effetto dell'incremento dallo 0,2% allo 0,4%, risulta altresì raddoppiata dallo 0,1% allo 0,2% l'aliquota per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione (art. 1 co. 491, 6° periodo della L. n. 228/2012 e art. 42, 6° periodo del D.lgs. n. 174/2024).

4 Così come definite dall'art. 1 co. 495 della L. n. 228/2012 e dall'art. 46 del D.lgs. n. 174/2024.

5 Di cui all'art. 1 co. 492 della L. n. 228/2012 e all'art. 46 del D.lgs. n. 174/2024.

2. Assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci, trasformazione agevolata ed estromissione di beni delle imprese individuali – (Art. 1, commi 35-41)

Con riferimento alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, vengono nuovamente riaperti i termini per:

- l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili, diversi da quelli "strumentali per destinazione", e dei beni mobili registrati non strumentali;
- le trasformazioni in società semplice delle società (di persone o di capitali) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni sopra indicati,

realizzate entro il 30.09.2026⁶.

I benefici fiscali si sostanziano nell'applicazione di un'imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per le società che risultano di comodo in almeno due dei tre esercizi precedenti quello in corso al momento dell'assegnazione o della cessione) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione e nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 13% sulle eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito dell'assegnazione o della trasformazione.

Ai fini della determinazione della plusvalenza da assegnazione/cessione è possibile assumere il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale. In caso di cessione, qualora il corrispettivo sia inferiore al valore normale o, in alternativa, a quello catastale, ai fini

6 Ricordiamo che analoga previsione era contenuta nella legge di bilancio 2025 (Art. 1, co. 31-37, L. n. 207/2024).

della determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta, l'importo è comunque calcolato su un valore non inferiore a quello normale o catastale, ove quest'ultimo sia utilizzato come riferimento.

I soci destinatari delle assegnazioni o delle cessioni agevolate devono essere iscritti nel libro soci (ove prescritto) alla data del 30.09.2025. In alternativa, l'iscrizione deve essere perfezionata entro il 30.1.2026 (ovvero entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge), purché sia effettuata in esecuzione di un atto di trasferimento con data certa antecedente al 1.10.2025.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei co. 1 e da 5 a 8 dell'art. 47 del TUIR relativi alla determinazione dei redditi da partecipazione. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei già menzionati beni e che entro il 30.09.2026 si trasformano in società semplici. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Le imposte sostitutive devono essere versate per il 60% entro il 30.09.2026 e per il restante 40% entro il 30.11.2026.

L'imposta di registro eventualmente dovuta sull'assegnazione o sulla cessione è ridotta alla metà mentre le imposte ipocatastali sono applicate in misura fissa.

Le agevolazioni previste trovano applicazione anche nei confronti degli imprenditori individuali che, dal 1° gennaio 2026 ed entro il 31 maggio 2026, procedono all'estromissione dal regime d'impresa degli immobili strumentali, sia per natura sia per destinazione, posseduti alla data del 30 settembre 2025. L'imposta sostitutiva, pari all'8%, deve essere versata per il 60% entro il 30.11.2026 e per il restante 40% entro il 30.6.2027. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

3. Revisione della disciplina relativa alla rateizzazione delle plusvalenze sui beni strumentali – (Art. 1, commi 42-43)

La Legge riscrive l'art. 86, co. 4 del TUIR, riducendo sensibilmente le ipotesi di rateizzazione

delle plusvalenze dei beni relativi alle imprese, ora limitata esclusivamente a due specifiche fattispecie.

In particolare, viene stabilito che, come regola generale, tutte le plusvalenze relative a beni strumentali e patrimoniali (esclusi pertanto i beni merce), nonché quelle relative a partecipazioni prive dei requisiti per l'applicazione del regime PEX⁷, concorrano integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono state realizzate.

La facoltà di rateizzare la plusvalenza resta valida solo per:

- cessioni di azienda o rami d'azienda posseduti da almeno 3 anni, con rateizzazione della plusvalenza in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (totale 5 anni);
- le società sportive professionistiche in relazione alla cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta posseduti da almeno 2 anni, con rateizzazione della plusvalenza in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (totale di 5 anni), limitatamente alla quota proporzionale al corrispettivo eventualmente percepito in denaro; la parte residua concorre invece a formare integralmente il reddito nell'esercizio del realizzo.

Come già previsto in passato, l'opzione per la rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; qualora questa non venga presentata, l'intera plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

La nuova disposizione trova applicazione in relazione alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31.12.2025 (2026 per i soggetti "solari").

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i soggetti "solari"), l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente (2025) dovrà essere ricalcolata tenendo conto della nuova disciplina, ove applicabile.

4. Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta – (Art. 1, commi 44-45)

La Legge reintroduce la procedura opzionale

⁷ Di cui all'art. 87 del TUIR.

di affrancamento, integrale o parziale, dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10%.

Le riserve devono risultare presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e sono affrancabili fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (2025, per i soggetti "solari"). Il pagamento deve avvenire obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e le successive entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta seguenti.

Si applicano le disposizioni del DM 27.06.2025 in materia di regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta.

5. Revisione della disciplina IRAP dei dividendi infra-UE e regolamentazione delle istanze di rimborso – (Art. 1, commi 46-50)

In conformità con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, che ha giudicato la normativa IRAP incompatibile con l'articolo 4 della Direttiva "madre-figlia" nella parte relativa alla tassazione dei dividendi oltre il limite del 5% del loro ammontare, percepiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione residenti dalle proprie società controllate situate in altri Stati membri UE, la Legge prevede per tali soggetti l'esclusione dalla base imponibile IRAP, già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (2025 per i soggetti "solari"), del 95% dell'ammontare dei dividendi ricevuti da società ed enti stabiliti nell'Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

L'esclusione del 95% compete a condizione che siano rispettati tutti i requisiti stabiliti dalla Direttiva 2011/96/UE (Direttiva "madre-figlia") e che la remunerazione relativa alle partecipazioni azionarie, ai titoli e agli strumenti finanziari simili alle azioni risulti totalmente indeducibile ai fini della determinazione del

reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Per i periodi d'imposta precedenti (2024 e antecedenti, per i soggetti "solari"), la quota IRAP relativa ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura superiore al 5% del loro importo può essere richiesta esclusivamente a rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/73.

Fermo restando il riconoscimento delle istanze di rimborso già presentate al 1° gennaio 2026, il diritto al rimborso sussiste qualora sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento, ai sensi del citato art. 38, e subordinatamente alla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Attraverso la medesima istanza di rimborso è consentito optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, del contributo straordinario per l'affrancamento della riserva relativa all'imposta sugli extra-profitti delle banche (come illustrato al par. 9 della presente Newsletter). Tale opzione è fruibile anche dai soggetti che, al 1° gennaio 2026, abbiano già presentato le relative istanze di rimborso. Ai fini della compensazione non trovano applicazione (i) le limitazioni previste in presenza di ruoli scaduti (di cui all'art. 31, co. 1, del DL n. 78/2010), (ii) le limitazioni previste in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della Riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e in assenza di provvedimenti di sospensione (ai sensi dell'art. 37, co. 49-quinquies, del DL n. 223/2006), e (iii) il limite annuo di 2 milioni di euro (di cui all'art. 34 co. 1 della L. n. 388/2000).

6. Revisione del regime di parziale esclusione dei dividendi e esenzione delle plusvalenze – (Art. 1, commi 51-55)

Con riferimento agli imprenditori IRPEF e ai soggetti IRES, la Legge introduce alcune modifiche al regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, circoscrivendo l'applicazione dell'attuale esclusione/esenzione dal reddito (95% per i soggetti IRES e 41,86% per i soggetti IRPEF) esclusivamente ai casi in cui la partecipazione nel capitale della società da cui provengono gli utili o da cui si genera la plu-

svalenza sia:

- almeno pari al 5% o, in alternativa,
- abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

La nuova disposizione si applica alle partecipazioni azionarie, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, nonché alle remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione. Per questi ultimi, rileva solo la condizione che il valore fiscale sia almeno pari a 500.000 euro.

Ambito soggettivo

Nello specifico, la Legge interviene modificando gli articoli 59 e 89 del TUIR in materia di dividendi e gli articoli 58 e 87 del TUIR in materia di plusvalenze, apportando variazioni al regime di esclusione/esenzione applicabile:

- alle persone fisiche che detengono partecipazioni in regime d'impresa e alle società di persone commerciali, per le quali il dividendo e/o la plusvalenza concorre a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14% (con un'esclusione/esenzione pari al 41,86%);
- alle società di capitali e agli enti commerciali, per i quali il dividendo e/o la plusvalenza concorre a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 5% (esclusione/esenzione del 95%).

Una disposizione analoga è stata introdotta per le società e gli enti residenti in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, mediante la sostituzione del co. 3 - ter dell'art. 27 del DPR n. 600/1973 e del co. 5 dell'art. 55 del D.lgs. n. 33/2025. A seguito di tale modifica, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura ridotta dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana compete nella misura in cui i soggetti non residenti rispettino i nuovi requisiti minimi di partecipazione nei soggetti italiani (ossia, almeno 5% del capitale o un valore fiscale della partecipazione pari ad almeno 500.000 euro).

Ambito oggettivo

Ai fini della verifica del requisito del 5% rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per gruppo quello costituito da soggetti tra i quali intercorre un rapporto di controllo di diritto (vale a dire maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2359, co.1, n.1 c.c.), computando altresì i voti spettanti a società controllate,

a società fiduciarie o a persone interposte, e tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione derivante dalla catena partecipativa di controllo.

Decorrenza

Le nuove disposizioni trovano applicazione relativamente alle distribuzioni di utili, riserve e/o altri fondi deliberate a decorrere dal 01.01.2026, nonché alle plusvalenze realizzate su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari simili alle azioni acquistati o sottoscritti a decorrere dalla medesima data, considerando ceduti per primi i titoli acquistati/sottoscritti in data meno recente (criterio FIFO).

Acconti

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026, per i soggetti "solari"), si assume come imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta applicando le nuove disposizioni.

7. Revisione per gli intermediari finanziari del regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – (Art. 1, commi 56-58)

La Legge interviene sul regime di deducibilità previsto per gli intermediari finanziari relativamente alle svalutazioni dei crediti verso la clientela, come disciplinato dall'art. 106, co. 3 del TUIR ai fini IRES e dall'art. 6, co. 1, lett. c-bis) del D.lgs. n. 446/1997, ai fini IRAP.

In particolare, esclusivamente con riferimento ai crediti classificati al "primo e secondo stadio di rischio di credito", la deducibilità delle svalutazioni derivanti dall'applicazione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite viene differita sia ai fini IRES che ai fini IRAP tramite quote costanti nell'esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi (in deroga alla regola generale di integrale deducibilità nel periodo d'imposta di iscrizione).

La presente disposizione ha tuttavia carattere transitorio ed è applicabile alle svalutazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nonché ai tre successivi (ossia per le annualità dal 2026 al 2029 per i soggetti "solari").

La Legge esclude inoltre la possibilità di convertire le attività per imposte anticipate, iscritte in bilancio a seguito di tali svalutazioni, in crediti d'imposta (DTA), secondo quanto previsto dalla disciplina speciale di cui al DL n. 225/2010⁸.

⁸ Art. 2, co. 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter del DL n.

Per la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026, per i soggetti "solari"), si assume come imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta applicando le nuove disposizioni.

8. Deroga alla svalutazione dei titoli da parte dei soggetti OIC adopter – (Art. 1, commi da 65 a 67)

Per gli esercizi 2025 e 2026, la Manovra ripropone⁹ a favore dei soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali (c.d. OIC *adopter*) la facoltà di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, in deroga a quanto prescritto dai principi contabili, al valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al minor valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Permane comunque l'obbligo di rilevare eventuali perdite di carattere durevole.

Le imprese che si avvalgono di questa facoltà sono tenute a destinare ad una riserva indisponibile un importo di utili pari alla differenza tra il valore iscritto in bilancio in applicazione del regime derogatorio e il valore di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

Qualora gli utili d'esercizio da destinare a riserva siano inferiori all'ammontare della suddetta differenza, la riserva deve essere integrata mediante l'utilizzo di altre riserve di utili o di altre riserve patrimoniali comunque disponibili o, in assenza, mediante utili degli esercizi successivi.

La medesima facoltà è riconosciuta anche alle imprese di assicurazione e di riassicurazione¹⁰ previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al portafoglio assicurativo. Le relative disposizioni di attuazione e di applicazione della deroga saranno stabilite dall'IVASS con apposito regolamento.

225/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2011.

9 Introdotta dall'art. 45, co. 3-octies – 3 *decies* del DL n. 73/2022 per l'esercizio 2022, riproposta per il 2023 e per il 2024 rispettivamente dai DM 14.9.2023 e DM 23.9.2024.

10 Di cui all'art. 91, co. 2, del Codice delle assicurazioni private – D.lgs. n. 209/2005.

9. Contributo straordinario sulla riserva extra-profitti delle banche - (Art. 1, commi 68 - 73)

La Legge interviene sulla disciplina dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse delle banche (conosciuta anche come "imposta sugli extra-profitti delle banche", ai sensi dell'art. 26 del DL n. 104/2023), con particolare riferimento al trattamento della riserva che gli istituti di credito potevano costituire in alternativa al versamento dell'imposta stessa. Tale riserva poteva essere formata attraverso l'accantonamento degli utili d'esercizio in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (ossia il 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), per un importo pari a 2,5 volte l'imposta altrimenti dovuta.

A questo riguardo, la Legge prevede che, a partire dall'esercizio che inizia dopo il 1° gennaio 2028 (2029 per i soggetti "solari"), si consideri prioritariamente distribuita questa riserva specifica¹¹ ogni volta che vengono distribuiti utili, acconti sui dividendi o riserve, indipendentemente da quanto deliberato dall'assemblea. Per effetto di questa presunzione, le banche saranno tenute a versare l'imposta straordinaria originariamente dovuta ma non versata in virtù dell'iscrizione della specifica riserva (pari al 40% dell'extra margine), maggiorata degli interessi, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera.

Contestualmente all'introduzione della presunzione di prioritaria distribuzione della riserva speciale, la Legge prevede la possibilità di affrancare per un periodo transitorio (fino all'esercizio in corso al 31.12.2028) tale riserva dal vincolo che su di essa grava in caso utilizzo per la distribuzione di utili, mediante il versamento di un contributo straordinario pari al:

- 27,5% della riserva risultante alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (2025, per i soggetti "solari");
- 33% della riserva risultante alla chiusura dell'esercizio successivo (2026, per i soggetti "solari").

Il versamento del contributo straordinario deve avvenire entro la scadenza stabilita per il pagamento delle imposte sui redditi relative al

11 Tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 385/1993, previste per le banche di credito cooperativo.

periodo d'imposta in cui è operato l'affranca-mento e non è ammesso in deduzione.

10. Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione – (Art. 1, commi 74-75)

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi (2026, 2027 e 2028 per i soggetti "solari"), la Legge incrementa di due punti percentuale l'aliquota IRAP di

- intermediari finanziari (dal 4,65% al 6,65%); e
- imprese assicurative (dal 5,9% al 7,9 %).

Per espressa previsione normativa, l'incremento non trova applicazione nei confronti di¹²:

- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione di fondi comuni di investimento;
- società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso;
- società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding* industriali) e soggetti assimilati.

A parziale compensazione dell'incremento, la Legge prevede per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello seguente (2027 e 2028 per i soggetti "solari") una detrazione d'imposta pari ad euro 90.000 fino a concorrenza della differenza tra l'imposta calcolata sulla base delle aliquote maggiorate e quella che sarebbe stata dovuta in base alle aliquote precedenti.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026, per i soggetti "solari"), si assume come imposta del periodo precedente quella che sarebbe dovuta sulla base delle nuove aliquote maggiorate.

11. Differimento della deduzione di alcune componenti negative – (Art. 1, commi 76-81)

La Legge ripropone alcune disposizioni volte a incrementare temporaneamente la base imponibile attraverso il differimento della deducibilità di taluni oneri ai successivi periodi d'imposta.

Modifiche al regime transitorio di deducibili-

¹² Di cui all'art. 6, co. 2, 3, 4 e 9 del D.lgs. n. 446/1997.

tà delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela degli intermediari finanziari (comma 76)

Per gli intermediari finanziari, la Legge modifica nuovamente¹³ il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all'esercizio in corso al 31.12.2015, e differite secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'art. 16, co. 4 e 9 del D.L. n. 83/2015, già oggetto di diversi interventi nel corso degli ultimi anni¹⁴.

Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31.12.2028 e a quello successivo, della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 per un importo pari al 3,80% (1,9% per anno).

¹³ Ricordiamo che tra i vari interventi, già la L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e la L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) avevano previsto un parziale differimento della deducibilità ai fini IRES e IRAP delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio, o realizzate mediante cessione a titolo oneroso, nel corso del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, nonché delle eccedenze residue non ancora dedotte relative ai precedenti periodi d'imposta. In particolare, secondo la Legge di Bilancio 2024 una quota pari all'1% dei componenti negativi deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e una quota pari al 3% di quelli deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 era stata differita ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo. Successivamente, secondo la Legge di Bilancio 2025, una quota pari all'11% dei componenti negativi deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è stata differita ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2016 e ai tre successivi, mentre una quota pari al 4,7% di quelli deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è stata differita ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

¹⁴ Per effetto del differimento disposto dalla Legge di Bilancio 2024 e dalla Legge di Bilancio 2025, l'eccedenza residua non ancora dedotta delle svalutazioni e delle perdite su crediti relative al 2015 (e ai periodi d'imposta pregressi) operava come segue:

- 0% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
- 2,75% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026;
- 6,32% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- 6,32% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2028;
- 4,31% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

Per effetto dell'ulteriore differimento, la deduzione delle eccedenze residue al 31.12.2015 opera pertanto come segue:

- 2,75% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 - che rimane invariato;
- 2,52% (6,32% - 3,80%) per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- 8,22% (6,32% + 1,9%) per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2028;
- 6,21% (4,31% + 1,9%) per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

Modifiche alla deducibilità dell'avviamento e delle altre attività immateriali (comma 77)

In modo analogo, la Legge modifica il piano di rientro dello stock delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate¹⁵ non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" di cui all'art. 1, co. 1079, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)¹⁶.

Segnatamente, viene stabilito il differimento, in quote costanti al periodo in corso al 31.12.2028 e a quello successivo di una quota di deduzione pari al 12,36% (6,18% per anno) riferibile al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027.

Per effetto del differimento, la deduzione delle eccedenze residue opera pertanto come segue:

- 3,25% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 - che rimane invariato;
- 8,22% (20,58% - 12,36%) per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- 19,76% (13,58% + 6,18%) per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2028;
- 19,77% (13,59% + 6,18%) per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

¹⁵ Cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010.

¹⁶ Come già modificato dall'art. 1, co. 714 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e dall'art. 1, co. 16 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). In applicazione delle citate norme, la deduzione operava come segue:

- 3,25% per il periodo in corso al 31.12.2026;
- 20,58% per il periodo in corso al 31.12.2027;
- 13,58% per il periodo in corso al 31.12.2028;
- 13,59% per il periodo in corso al 31.12.2029.

Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 (comma 78)

Sempre per gli intermediari finanziari, è poi previsto un ulteriore differimento¹⁷ relativamente alla deducibilità delle quote residue dei componenti negativi derivanti dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite attese su crediti verso la clientela, emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, secondo quanto stabilito dall'art. 1, co. 1067 e 1068, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)¹⁸.

Più precisamente, la Legge stabilisce che una quota pari al 9,5% riferibile all'importo deducibile ai fini IRES ed IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2027, sia differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2028 e a quello successivo (4,75% per anno).

Per effetto del differimento, la deduzione delle eccedenze residue opera pertanto come segue:

- 2,5% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026, che rimane invariato;
- 6,33% (15,83% - 9,5%) per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- 20,58% (15,83% + 4,75%) per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2028;
- 10,58% (5,83% + 4,75%) per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

Altre disposizioni

Viene infine previsto che:

- per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e per quello al 31.12.2027, la quota del maggior reddito derivante dal differimento previsto dalla Legge di Bilancio

¹⁷ Differimento già previsto dalla L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

¹⁸ Tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 1, co. 17 della L. 207/2024, i componenti reddituali derivanti dall'adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS, erano deducibili come segue:

- 2,5% nel periodo in corso al 31.12.2026;
- 15,83% nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2027 e 31.12.2028;
- 5,83% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

cio 2025 e dalla Legge di Bilancio 2026 non possa essere compensata con perdite pregresse ed eccedenze ACE in misura superiore al 35%, per il 2026, e al 42% per il 2027^{19,20}. Resta ferma la disciplina ordinaria per la parte residua del reddito imponibile, cui continuano ad applicarsi gli artt. 84 del TUIR e 5 del D.lgs. n. 216/2023, rispettivamente per le perdite fiscali e per l'ACE;

- gli acconti per i periodi d'imposta 2026, 2027, 2028 e 2029 sono da rideterminarsi considerando, quale imposta del periodo precedente:
 - o quella che sarebbe dovuta applicando le limitazioni all'utilizzo delle perdite d'impresa e delle eccedenze ACE, relativamente all'acconto per il 2026;
 - o quella che sarebbe dovuta tenendo in considerazione le minori deduzioni in virtù del differimento previsto dalla Legge, relativamente all'acconto per il 2027;
 - o quella che sarebbe dovuta senza considerare le quote deducibili differite ai sensi della Legge, relativamente all'acconto per il 2028 e il 2029.

12. Differimento dell'entrata in vigore della Plastic Tax e della Sugar Tax – (Art. 1, comma 125)

È ulteriormente differita al 1.1.2027 l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla c.d. "Plastic Tax" e di quelle relative alla c.d. "Sugar Tax" (di cui all'art. 1, co. 652 e 676 della L. n. 160/2019).

Si rammenta che le due imposte riguardano,

¹⁹ Si ricorda che anche per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 era stata prevista la medesima limitazione ma nella misura del 54% - Art. 1, co. 18, L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

²⁰ Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR. A tale fine, il reddito complessivo globale si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina per effetto del differimento delle quote deducibili in applicazione delle menzionate disposizioni.

rispettivamente, il consumo di manufatti in plastica con singolo impiego – c.d. MACSI - (ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali) e il consumo di bevande analcoliche edulcorate.

13. Nuovi limiti alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni – (Art. 1, comma 130)

La Legge introduce alcune modifiche al regime fiscale relativo alla valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all'art. 85, co. 1 lett. e) del TUIR, sia per quelle iscritte nell'attivo circolante sia per quelle classificate come immobilizzazioni finanziarie.

Obbligazioni e titoli iscritti nell'attivo circolante

Con riferimento alle obbligazioni (e agli altri titoli in serie o di massa) iscritte nell'attivo circolante, e limitatamente ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC adoption)²¹, la Legge, sostituendo il co. 4, dell'art. 94 del TUIR, stabilisce ora che le svalutazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare non eccedente la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto determinato ai sensi dell'art. 92 del TUIR e il valore minimo determinato:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre²²;
- per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre²³.

Per i soggetti IAS/IFRS adopter il co. 4-bis, dell'art. 94 del TUIR prevede che la valutazione effettuata secondo la corretta applicazione dei principi contabili internazionali assume rilievo anche ai fini fiscali.

²² Il co. 4 dell'art. 94 del TUIR ante modifica, faceva riferimento ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

²³ Il co. 4 dell'art. 94 del TUIR ante modifica rimandava all'art. 9, co. 4, lett. c) del TUIR il quale si riferiva al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

In relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie o di massa classificati come immobilizzazioni finanziarie, la Legge, abrogando la lett. a) dell'art. 110, comma 1-bis del TUIR²⁴ (che per i soggetti *IAS/IFRS adopter* riconosceva piena rilevanza fiscale alle minusvalenze imputate a conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili), estende a tali soggetti i limiti di deducibilità delle minusvalenze previsti per i *gli OIC adopter* (media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre per i titoli negoziati in mercati regolamentati e decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre per i titoli non negoziati).

La Legge ribadisce anche che le svalutazioni assumono rilevanza fiscale, nei limiti sopra indicati, solo se imputate al conto economico (pertanto restano irrilevanti le svalutazioni imputate nel prospetto *other comprehensive income* - OCI).

14. Razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa – (Art. 1, commi 131 e 132)

La Legge introduce, in via transitoria e nelle more dell'attuazione della delega fiscale di cui alla L. n. 111/2023, alcune disposizioni volte a razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa, applicabili esclusivamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026, per i soggetti "solari").

Con finalità di monitoraggio, tutte le operazioni di seguito indicate dovranno essere riportate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Operazioni su azioni proprie

In deroga al principio di derivazione rafforzata previsto per i soggetti *OIC adopter* e *IAS/IFRS adopter* dall'art. 83 del TUIR, la Legge dispone che siano fiscalmente rilevanti come ricavi le differenze tra il corrispettivo derivante dalla cessione di azioni o quote proprie e il relativo costo di acquisto, determinato secondo i criteri dell'art. 110 del TUIR, e applicando il criterio FIFO secondo cui si considerano cedute per prime le azioni o quote acquistate in data meno recente.

Sotto un profilo oggettivo, la deroga introdotta

²⁴ Cui rimandava la lett. e), anch'essa abrogata, del co. 2-bis dell'art. 101 del TUIR.

ta temporaneamente dal legislatore prevede che le cessioni di azioni o quote proprie includano anche quelle effettuate ai sensi delle seguenti disposizioni:

- dell'art. 2357, co. 4 c.c., relativo alle cessioni di azioni proprie acquistate in violazione dei limiti relativi agli utili distribuibili e delle riserve disponibili;
- dell'art. 2357-bis, co. 2 c.c., relativo alle cessioni di azioni proprie il cui valore nominale supera il limite della quinta parte del capitale;
- dell'art. 2359-ter c.c., relativo alle cessioni di azioni proprie acquistate in violazione dei limiti previsti per l'acquisto di azioni delle società controllanti;
- dell'art. 121 del D.lgs. n. 58/1998, relativo alle cessioni di azioni proprie acquistate in violazione dei limiti previsti per le partecipazioni reciproche.

Deducibilità dei costi da piani di stock option

Sempre in deroga al principio di derivazione rafforzata dal bilancio, il regime fiscale di cui all'art. 95, comma 6-bis del TUIR²⁵ in materia di operazioni con pagamento basato su azioni regolate mediante strumenti rappresentativi di capitale, incluse le assegnazioni gratuite ("*stock grant equity settled*"), viene ora esteso alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa ("*stock grant cash settled*").

Per espressa previsione di legge, il nuovo trattamento fiscale si applica ai piani deliberati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti "solari").

Di conseguenza, la deducibilità del costo relativo a tali operazioni, previa imputazione a conto economico, è differita al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari ai dipendenti.

Deducibilità del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita

Per i soggetti *IAS/IFRS adopter*, e in deroga a quanto disposto dall'art. 103, co. 3bis del TUIR²⁶, La Legge prevede che il costo dei

²⁵ Si rammenta che il co. 6-bis, dell'art. 95, del TUIR è stato introdotto recentemente dall'art. 1 co. 862 - 863 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2015).

²⁶ Secondo cui la deduzione in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d'imposta è ammessa a prescindere dall'imputazione a conto economico.

marchi, dell'avviamento e delle altre attività immateriali a vita utile indefinita iscritti in bilancio nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti "solari"), nonché l'eventuale maggior valore fiscalmente riconosciuto degli stessi nel medesimo periodo d'imposta, sia fiscalmente deducibile ai fini IRES in misura non superiore a un 1/18 per ciascun periodo d'imposta, solo a seguito di imputazione a conto economico e fino a concorrenza di tale valore (di fatto, a seguito di *impairment test*).

Con riferimento ai soggetti che trasferiscono la sede in Italia, la Legge prevede inoltre che la deduzione del valore fiscale attribuito ai marchi, all'avviamento e alle altre attività immateriali a vita utile indefinita ai sensi dell'art. 166-bis del TUIR²⁷, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, è ammessa in misura non superiore a 1/18 della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, indipendentemente dall'imputazione a conto economico.

15. Limiti alla deducibilità degli interessi passivi degli intermediari finanziari – (Art. 1, commi da 133 a 136)

La Legge introduce un regime transitorio volto a modulare la quota di interessi passivi deducibile dagli intermediari finanziari²⁸ ai fini IRES (ai sensi dell'art. 96 del TUIR), nonché ai fini IRAP (ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 446/1997).

Nello specifico, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2028 (dal 2026 al 2029, per i soggetti "solari"), gli interessi passivi sono deducibili ai fini IRES e ai fini IRAP nel limite del:

- 96% per il 2026,
- 97% per il 2027,
- 98% per il 2028, e
- 99% per il 2029.

A decorrere dal periodo d'imposta 2030, troverà nuovamente applicazione il regime ordinario di piena deducibilità, con conseguente

²⁷ La norma richiamata individua i criteri di valorizzazione fiscale delle attività e delle passività facenti capo al soggetto che trasferisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

²⁸ Restano espressamente esclusi dall'ambito applicativo di tali limitazioni le imprese di assicurazione, le capogruppo di gruppi assicurativi, nonché le SGR e le SIM (di cui all'art. 96, co. 13 del TUIR) le quali scontano già – a regime – una deducibilità limitata pari al 96%.

cessazione del meccanismo transitorio

Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR, gli interessi maturati tra i soggetti partecipanti alla *fiscal unit* rimangono integralmente deducibili nel limite dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati da tali soggetti a favore di soggetti estranei al consolidato²⁹.

Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d'imposta dal 2027 al 2030 (per i soggetti "solari"), le suddette limitazioni non devono essere considerate.

16. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni – (Art. 1, comma 144)

La Legge incrementa dal 18 al 21% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, modificando l'art. 5, co. 2, della L. n. 448/2001 (mentre resta invariata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni, di cui all'art. 7 della medesima legge).

L'incremento dell'aliquota trova applicazione a decorrere dalle rivalutazioni di partecipazioni possedute alla data del 01.01.2026.

L'intervento non modifica l'impianto dell'istituto, che continua a operare secondo le regole vigenti con riferimento alle condizioni e agli adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento.

17. Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi – (Art. 1, commi 427 - 436)

La Legge reintroduce, con alcune modifiche, la maggiorazione dell'ammortamento fiscale (c.d. iper-ammortamento) per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

L'agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote dell'ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, che varia in funzione dell'ammontare dell'investimento:

- i. 180% fino a 2,5 milioni di euro;
- ii. 100% per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- iii. 50%, per la parte di investimento superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni

²⁹ Così come previsto per i soggetti assicurativi, le SGR e le SIM dall'art. 96, co. 13 del TUIR.

di euro.

Profilo soggettivo

L'agevolazione compete ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra l'1.1.2026 e il 30.9.2028. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali³⁰, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. La fruizione del beneficio è inoltre condizionata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Profilo oggettivo

Risultano agevolabili i beni:

- a) materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0", di cui all'Allegato IV della Legge di Bilancio;
- b) immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, di cui all'Allegato V della Legge di Bilancio;
- c) materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza³¹. A questo riguardo, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici, di cui all'art. 12, co.1, lett. b) e c), del DL n. 181/2023³².

In relazione ai beni di cui alla precedente lett. a) e lett. b), l'agevolazione spetta a condizione

30 Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267/1942 dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

31 Ai sensi dell'art. 30, co.1, lett. a), n. 2), del D.lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

32 Si tratta dei moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% e dei moduli composti da celle bifacciali adeteroginzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

che gli stessi siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'agevolazione spetta solo per i beni prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo. Inoltre, l'accesso al beneficio è subordinato alla trasmissione, tramite piattaforma telematica gestita dal GSE, di apposite comunicazioni e certificazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti³³.

Per espressa previsione normativa, il nuovo iper-ammortamento non è applicabile agli investimenti che beneficiano ancora del precedente "credito d'imposta 4.0"³⁴.

Cumulabilità

L'iper-ammortamento può essere cumulato con altre misure agevolative finanziate con risorse nazionali o europee che insistano sugli stessi costi, purché tali aiuti non finanzino le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non determinino il superamento del costo complessivamente sostenuto. A tal fine, la base di calcolo della maggiorazione deve essere assunta al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti, a qualsiasi titolo, per gli stessi costi ammissibili.

Decadenza

Nel caso in cui si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato o lo stesso è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche appartenenti allo stesso soggetto, viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio salvo che il bene sia sostituito, nello stesso periodo d'imposta, con un investimento avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori³⁵.

Altri aspetti

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corsa al

33 Sulla base dei dati trasmessi dal GSE, il Ministero dell'economia e delle finanze effettuerà il monitoraggio degli oneri finanziari connessi all'agevolazione.

34 Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 446 della L. n. 207/2024, che si estende anche agli investimenti prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026.

35 Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

31.12.2026 (periodo d'imposta 2026 per i soggetti "solari") non si tiene conto dell'agevolazione.

Le modalità attuative della misura, nonché gli adempimenti richiesti alle imprese, saranno infine definite con un apposito decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 31.1.2026.

18. Crediti di imposta ZES unica e Zone Logistiche Semplificate – (Art. 1, commi 438 - 447)

La Legge di Bilancio proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028:

- (i) il credito d'imposta rivolto alle imprese operanti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno³⁶ destinando una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro per il 2025, 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028; e
- (ii) il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (c.d. ZLS)³⁷ destinando una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascun anno.

La misura è rivolta agli operatori economici che realizzano investimenti nelle aree agevolate e, rispetto al passato, la Legge estende il perimetro di applicazione del Credito ZES unica anche agli investimenti effettuati nelle regioni Marche e Umbria.

Per gli anni 2026, 2027 e 2028, gli investimenti ammissibili devono essere effettuati rispettivamente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno. Le imprese interessate sono tenute a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 30 maggio di ciascun anno, una comunicazione iniziale contenente l'ammontare delle spese ammissibili sostenute e di quelle che prevedono di sostenere entro la fine dell'anno di riferimento.

A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione iniziale devono successivamente inviare una comunicazione integrativa, nei termini fissati tra il 3 e il 17 gennaio dell'anno successivo, attestante l'effettiva realizzazione degli inve-

³⁶ Di cui all'art. 16 del DL n. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2023.

³⁷ Ex. art. 13 co. 1 del DL n. 60/2024 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 95/2024.

stimenti dichiarati. Per il Credito ZES Unica, la comunicazione integrativa deve indicare l'ammontare del credito d'imposta maturato³⁸ in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, le relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione³⁹ attestante il sostenimento delle spese.

Il credito d'imposta effettivamente fruibile è determinato nel rispetto dei limiti complessivi di spesa previsti per ciascun anno. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni integrative superi il plafond disponibile, l'importo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale, applicando una percentuale di riparto definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite di spesa annuale all'ammontare complessivo dei crediti richiesti⁴⁰.

19. Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica (Art. 1, commi 448 - 452)

Ai soggetti che hanno attivato la procedura di richiesta del credito d'imposta ZES Unica per il 2025, presentando correttamente la comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 e che non abbiano ottenuto il riconoscimento, per gli stessi investimenti indicati nella comunicazione integrativa, del "Credito d'imposta Transizione 5.0"⁴¹, la Legge riconosce nell'anno 2026 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa.

La somma complessiva del credito originariamente riconosciuto e del nuovo contributo non può superare l'importo complessivamente richiesto con la comunicazione integrativa⁴².

³⁸ Il credito indicato non dovrà essere superiore all'importo indicato nella prima comunicazione.

³⁹ La certificazione da ottenere è quella prevista dal decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n.117 del 21 maggio 2024.

⁴⁰ Con il medesimo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate rende noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale – ZES unica e distintamente per dimensione d'impresa, il numero delle comunicazioni presentate, la tipologia degli investimenti realizzati e l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

⁴¹ Previsto dall'art. 38 del DL n. 19/2024.

⁴² Il Provv. 12.12.2025 n. 570046 dell'Agenzia delle Entrate aveva definito al 60,3811% la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli

Per poter beneficiare del credito d'imposta aggiuntivo, le imprese interessate sono tenute a presentare una specifica comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 15.4.2026 e il 15.5.2026⁴³, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di non aver ottenuto il riconoscimento del Credito d'imposta Transizione 5.0.

Al ricorrere di talune fattispecie espressamente individuate, il credito d'imposta aggiuntivo è soggetto a rideterminazione proporzionale⁴⁴ e deve essere restituito qualora risulti indebitamente utilizzato⁴⁵. In tali ipotesi, l'importo indebitamente compensato deve essere riversato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza.

Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare unicamente e a pena di rigetto del versamento, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal 26.5.2026 e fino al 31.12.2026. Al credito d'imposta non si applica il limite annuale di compensazione pari a Euro 250.000⁴⁶.

investimenti nella ZES unica Mezzogiorno.

43 Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, definirà nel dettaglio le informazioni da indicare nella comunicazione e le modalità di trasmissione.

44 Ai sensi dell'art. 16 co. 4 del DL 124/2023 il credito è rideterminato qualora:

- i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

45 In particolare, le imprese decadono in tutto o in parte dal beneficio qualora venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti o qualora le dichiarazioni rese nella comunicazione risultino non veritiere o false.

46 Limite posto dall'art. 1, co. 53, della L. n. 244/2007. Inoltre, per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 16 del DL n. 124/2023 e nel DM 17.05.2024, anche con riferimento alle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

20. Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0" – (Art. 1, comma 770)

La Legge di Bilancio istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo da ripartire con una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2026, volto ad incrementare le dotazioni di misure a favore di alcune imprese.

Nello specifico, queste risorse potranno essere utilizzate esclusivamente in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 (o, se prenotati, entro il 30 giugno 2026), al fine di aumentare i limiti di spesa previsti per la fruizione del credito d'imposta "Industria 4.0" (inizialmente fissato a 2,2 miliardi di euro dall'art. 1, comma 446, della L. n. 207/2024).

Il credito fruibile per effetto del rifinanziamento potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997), presentando il modello F24 durante l'anno 2026.

21. Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica – (Art. 1, commi 925 – 926)

La Legge proroga per il periodo d'imposta successivo al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari") il credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica previsto dall'art. 1, co. 202, della L. n. 160/2019.

Nello specifico, il credito d'imposta:

- è riconosciuto nella misura del 10% della relativa base di calcolo;
- compete entro un limite massimo annuale di spesa di 2 milioni di euro per impresa;
- si applica nel rispetto del tetto di spesa complessivo pari a 60 milioni di euro fissato per l'anno 2026;
- è utilizzabile in un'unica quota annuale.

Per garantire il rispetto del limite di spesa, le imprese beneficiarie dovranno inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione telematica contenente l'ammontare delle spese sostenute e il credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Luca Vincenzi

luca.vincenzi@cms-aacs.com

Luca Scibelli

luca.scibelli@cms-aacs.com

Paola Plantamura

paola.plantamura@cms-aacs.com

Sofia Turina

sofia.turina@cms-aacs.com

Domenico Palange

domenico.palange@cms-aacs.com

Alfredo Anselmi

alfredo.anselmi@cms-aacs.com

Arianna Pompilio

arianna.pompilio@cms-aacs.com



Roma
Via Agostino Depretis, 86
00184
T - +39 06 478151

Milano
Galleria Passarella, 1
20122
T - +39 02 89283800



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.

cms-lawnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bengaluru, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Chennai, Cologne, Dubai, Dublin, Duesseldorf, Ebene, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Gothenburg, Gurugram, Hamburg, Hong Kong, Hyderabad, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Mumbai, Munich, Muscat, Nairobi, New Delhi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, São Paulo, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Silicon Valley, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Sydney, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law